

REGOLAMENTO
PER LA
CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO
ERETTA NELLA
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA
IN
GORLA MAGGIORE



MILANO
Libreria Editrice Arcivescovile
GIOVANNI DAVERIO
Via Lupetta, 12
1930

REGOLAMENTO
PER LA
CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO
ERETTA NELLA
CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA
IN
GORLA MAGGIORE



MILANO
Libreria Editrice Arcivescovile
GIOVANNI DAVERIO
Via Lupetta, 12
1930

IMPRIMATUR

IN CURIA ARCH. MEDIOL. 15 OCTOBIS 1930

CAN. M. CAVEZZALI, PROVOCARIUS GEN.

N.

**ISCRIZIONE
DEL CONFRATELLO O DELLA CONSORELLA**

*Il sottoscritto dichiara che è stat... accettato... il
giorno ed iscritt... nella
Confraternita del SS. Sacramento di questa Par-
rocchia ...l... Signor*

*che perciò come assume tutti i doveri di membro
della Confraternita medesima, ha diritto di par-
tecipare a tutti i privilegi propri di essa.*

*Dalla Parrocchiale il
giorno del mese di dell'anno*

IL PARROCO

Direttore della Confraternita

Pr.

IL PRIORE - LA PRIORA

IL CANCELLIERE

.....

CENNO CRONOLOGICO
DELLA FONDAZIONE DELLA VENERANDA
CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO
IN
GORLA MAGGIORE

La Confraternita del SS. Sacramento di Gorla Maggiore, venne eretta ed aggregata alla Veneranda Arciconfraternita del SS. Sacramento di S. Maria sopra Minerva in Roma, sotto il Pontificato di Innocenzo XI, con Decreto 3 aprile 1681 firmato da Sua Eminenza De Altarsis, Cardinale del titolo dei S.S. Dodici Apostoli, protettore della Veneranda Arciconfraternita di Roma, e dall'Amministratore Gerolamo Melchiorio.

Con tal Decreto la Confraternita del SS. Sacramento di Gorla Maggiore venne a partecipare a tutte le Indulgenze e Privilegi spirituali concessi dai Sommi Pontefici all'Arciconfraternita di S. Maria sopra Minerva in Roma.

Essendo vacante la Sede Arcivescovile di Milano, l'Arciprete della Metropolitana Monsignor Settala, Vicario Generale Capitolare ha riconosciuto autentiche le Indulgenze e i Privilegi concessi alla Confraternita del SS. Sacramento di Gorla Maggiore e con Decreto 16 aprile 1681 ha ordinato che venissero registrate nella Curia Arcivescovile e si potessero pubblicare ed esporre in perpetuo. — Il Decreto della Curia Milanese è contrassegnato da Monsignor Carlo Ettore Terzaghi allora Cancelliere.

Queste notizie storiche vennero desunte da un documento in pergamena che si conserva nella Chiesa Parrocchiale.

REGOLAMENTO

ARTICOLO I.

Della Confraternita del SS. Sacramento in generale.

§ 1. — NATURA E SCOPO.

1. — La Confraternita o Compagnia o Scuola del SS. Sacramento è un'associazione di fedeli, che si stabilisce nelle parrocchie per promuovere il culto di N. S. Gesù Cristo nella SS. Eucarestia. La Confraternita può esser posta sotto l'invocazione di Maria Santissima e dei Santi e proporsi di dar maggior incremento alla divozione verso di Loro, come anche di procurare il suffragio dei Fedeli Defunti. Quindi i cattolici tutti debbono stimare le Confraternite, ed i Parroci assisterle o farle fiorire nelle loro parrocchie, e dove mancassero. procurarne la istituzione.

Protettore di ogni Confraternita del SS. Sacramento è S. Pasquale Baylon (Lettera Apost. *Providentissimus Deus*, 5 Nov. 1897).

§ 2. — FONDAZIONE E COSTITUZIONE.

2. — La Confraternita del SS. Sacramento non può esistere se non dietro decreto di erezione canonica dell'Arcivescovo. Parimenti senza approvazione del medesimo non si può modificarne il regolamento.

3. — Della Confraternita del SS. Sacramento possono far parte soltanto gli uomini che abbiano raggiunto almeno i *quindici anni*. In apposito libro saranno elencati i Confratelli.

4. — Il Parroco è il Direttore della Confraternita; perciò egli presiede le adunanze, e con maggior ragione quelle nelle quali si fanno le votazioni, determina le funzioni e le opere straordinarie, autorizza le spese, rivede ed approva i conti, veglia perchè il regolamento della Compagnia sia esattamente osservato, fa le debite correzioni agli iscritti e specialmente non permetterà che

essi diano il nome a società, le quali in qualsiasi modo siano opposte allo spirito cristiano.

Dopo che al Parroco Direttore, il governo della Compagnia spetta al Priore. Questi attende all'andamento regolare delle riunioni, al maggior decoro delle funzioni, alla buona amministrazione delle entrate e veglia sulla condotta degli Officiali, degli incaricati e di tutti i Confratelli.

Il Vice-Priore assiste, aiuta e supplisce il Priore; ma sempre subordinatamente, acciocchè tutto proceda con ordine.

Il Maestro dei Novizii istruisce i nuovi ascritti alla Confraternita e li avvia nell'osservanza delle regole.

Al Priore, al Vice-Priore ed al Maestro dei Novizii si uniscono due Consiglieri, i quali, coi loro consigli, discreti e prudenti, devono procurare il bene e l'onore della Compagnia. Quando il numero dei Confratelli superasse il centinaio, si potrà aggiungere un Consigliere ogni cinquanta Confratelli.

Questi Officiali costituiscono col Direttore il Consiglio della Confraternita.

Il Cancelliere forma e conserva l'elenco dei Con-

fratelli, riceve e registra le annualità e scrive le determinazioni che si prendono nelle Congregazioni.

Il Tesoriere o Cassiere riceve le annualità dal Cancelliere; fa i pagamenti, dietro ordine firmato dal Direttore, dal Priore (o, in sua mancanza, dal Vice-Priore) e dal Cancelliere.

I Regolatori dirigono le processioni con prudenza e con prontezza. Avvisano, a seconda degli ordini ricevuti dal Priore, quei Confratelli che devono portare il baldacchino, le torcie, i ceroferaï, lo stendardo e le croci. Pel giro delle processioni prendono sempre parola dal Priore, il quale ne avrà avuto previo avviso dal Parroco. I Regolatori saranno quattro o più e dovranno essere uomini diligenti e cortesi.

Gli Infermieri da ultimo stanno attenti se alcuno dei Confratelli cada ammalato. E quando ciò avvenisse, ne inferniano tosto il Direttore ed il Priore; visitano l'ammalato per assisterlo e, ove ne avesse bisogno, per aiutarlo e confortarlo, per pregare e far pregare per lui e, se fosse povero, per interessarsi a raccogliere e portargli qualche sussidio.

5. — I Regolatori, si scelgono solo fra gli uomini.

§ 3. — VANTAGGI.

6. — Chi appartiene alla Confraternita e ne adempie regolarmente i doveri, partecipa alle Indulgenze e a tutti i beni spirituali della Confraternita medesima.

Avrà inoltre diritto nel suo funerale all'accompagnamento di tutti i Confratelli e, secondo l'uso dei luoghi, ad altri suffragi.

ARTICOLO II.

Accettazione dei Confratelli.

7. — Per essere accettati nella Compagnia, bisogna farne domanda al Direttore; questi ne fa la proposta al Consiglio; e in seguito il Direttore giudica definitivamente, se la domanda è da accogliersi o no. Non si dovranno accettare se non persone di condotta regolare, che, oltre avere l'età prescritta, adempiano i precetti della Chiesa e abbiano fama di buoni cristiani.

8. — Non potrà essere accettato nella Confraternita chi è addetto a società, la quale sia contraria allo spirito cristiano cattolico.

9. — Appena che una persona sarà ammessa alla Confraternita, sarà presentata al Maestro dei Novizi, perchè sia istruita ed avviata nell'adempimento dei doveri della Compagnia. Il Maestro dei Novizi notificherà in tempo opportuno al Direttore il risultato della loro istruzione, e il novizio potrà dopo il voto del Consiglio presieduto dal Direttore, definitivamente essere ascritto nella Confraternita.

10. — All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei confratelli si pagherà la tassa d'ingresso.

Oltre la tassa d'ingresso il Confratello dovrà pagare la prima annualità. L'obbligo di questa comincia dal giorno d'iscrizione.

11. — Ad ogni Confratello si rilascia il libretto di questi regolamenti, firmati dal Direttore, dal Priore e Vice-Priore e dal Cancelliere, munito di una pagella per la registrazione delle annualità. In esso si notano l'epoca dell'accettazione, quella dell'iscrizione ed i pagamenti; epperò ogni anno lo si dovrà presentare al Cancelliere.

12. — Ogni Confratello riceverà dalla Confraternita l'abito distintivo.

L'abito dei Confratelli è una veste bianca, stretta ai fianchi con un cingolo di color rosso, e una mantellina rossa.

13. — Prima di indossarlo, l'abito dovrà essere benedetto dal Parroco con una certa solennità.

14. — Chi appartiene ad una Confraternita della Diocesi, e cambiando parrocchia volesse ritirarsi anche dalla Confraternita, potrà essere iscritto nella Confraternita della Parrocchia in cui viene ad abitare senza versare la tassa d'ingresso, uniformandosi però all'abito della medesima Confraternita e pagando la tassa annuale stabilita.

15. — Chi esce dalla Confraternita, non potrà domandare alcuna restituzione delle tasse pagate od alcun compenso delle spese fatte. Così è da dirsi anche per chi fosse escluso dalla Confraternita.

ARTICOLO III.

Doveri dei Confratelli.

16. — Il primo dovere dei Confratelli è quello di una vita esemplare cristiana, sicchè corrisponda al culto esterno, che dalla Confraternita si renda a Gesù Sacramentato, alla Vergine Santissima ed ai Santi.

17. — I Confratelli debbono distinguersi specialmente per l'amore e la divozione verso il SS. Sacramento. Quindi si raccomanda loro di ricevere frequentemente la SS. Comunione, e cioè una volta al mese e nelle principali solennità dell'anno e della parrocchia; di ascoltare la Santa Messa anche nei giorni feriali; di visitare spesso Gesù Sacramentato; di accompagnarlo quando viene portato agli infermi, o di farlo accompagnare da qualcuno della famiglia, e se ciò proprio non possono fare, almeno di inginocchiarsi al suono del campanello per riverenza del SS. Sacramento e recitare un *Pater* ed *Ave Maria*; infine di concorrere con okerte, acciocchè l'altare del SS. Sa-

ramento sia tenuto con decoro, specialmente in occasione delle SS. Quarantore.

18. — I Confratelli si faranno un dovere di intervenire alla Dottrina Cristiana e di promuoverne lo sviluppo e la frequenza, disposti e pronti a sostenere in essa qualunque ufficio. Procureranno di prender parte a tutte le pratiche religiose della Parrocchia, e particolarmente di intervenire a tutte le funzioni, alle quali è chiamata la Compagnia e che sono più innanzi indicate, con modestia, gravità e pietà nei modi ed alle ore prescritte.

19. — Si raccomanda ai Confratelli di pregare spesso pei membri della Confraternita e pel buon andamento di essa; ed a questo scopo potranno recitare ogni giorno cinque *Pater, Ave, Gloria*, aggiungendo a ciascheduno la giaculatoria: *Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e divinissimo Sacramento.*

20. — Tutti i membri della Compagnia dovranno, come inculcava S. Carlo, « esercitare fra loro la carità in maniera che, sentendo essere uno di loro infermo facciano opera (specie gli infermieri) di visitarlo ed aiutarlo spiritualmente e

temporalmente, e soprattutto che goda dei Santi Sacramenti; e quando s'andrà a comunicarlo, mettere particolare sollecitudine perchè ciò si faccia con ogni decenza ed onore possibile. E intendendo parimenti che alcuno sia infermo spiritualmente, e viva in qualche peccato o vizio, non mancare di usargli la medesima carità in avvisarlo (massime se si è con lui in confidenza od a lui superiore), e procurarne con ogni accomodato mezzo l'emendazione; e tanto maggiormente, quanto che più importa la salute dell'anima di quella del corpo ».

21. — I Confratelli sono obbligati ad intervenire alla Congregazione generale e alle altre adunanze indette dal Direttorio, e saranno diligenti nell'osservare queste regole.

22. — Dovranno essere esclusi, a giudizio del Direttore, dalla Confraternita quei membri che:
a) conducessero una vita scandalosa; *b)* fossero condannati per gravi offese alla legge morale; *c)* non facessero Pasqua; *d)* si ascrivessero a società contrarie allo spirito cattolico.

23. — Chi per due anni non pagasse la tassa di annualità, sarà depennato definitivamente dalla

Confraternita; sicchè se volesse poi rientrarvi, sarà considerato come nuovo affatto.

ARTICOLO IV.

Adunanze della Confraternita ed elezioni degli Officiali.

24. — Ogni anno alla prima Domenica di Gennaio, dietro l'avviso dato in Chiesa dal Parroco ed il segno della campana, dopo le funzioni del pomeriggio, si terrà la Congregazione generale della Confraternita.

25. — Ai Confratelli è fatto obbligo di raccogliersi in adunanza: ogni qualvolta vi saranno chiamati dal Direttore, al quale spetta di convocarli e presiederli o personalmente o per mezzo di qualche Sacerdote o del Priore.

26. — Qualunque adunanza convocata o tenuta senza il concorso del Direttore o di un suo incaricato, è nulla in tutti i suoi atti.

27. — Nella Congregazione generale od annua si nomineranno il Maestro dei Novizi, i Consiglieri ed il Tesoriere della Confraternita; rite-